Istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi: responsabilità dei sindaci

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 28 Novembre 2022

Una recente **circolare Assonime** offre lo spunto per sottolineare il **cambiamento del ruolo dei sindaci** nella **attività di vigilanza**, nonché il mutamento delle fattispecie di responsabilità. L'organo di controllo finisce, dunque, sotto la lente della **responsabilità nella tardiva segnalazione** dei **presupposti per l'istanza di accesso alla composizione negoziata**.

Assonime sulle responsabilità dei soci nella prevenzione e gestione della crisi

Con la **circolare n. 27** di pochissimi giorni fa, **Assonime** ha analizzato le nuove disposizioni del D. Lgs. n. 12/2019 (cosiddetto Codice della crisi), come modificato dal D. Lgs. n. 83/2022, relativamente ai **doveri e alle (conseguenti) responsabilità degli organi sociali per la prevenzione e gestione della crisi**.

Tra i vari argomenti trattati, riteniamo opportuno soffermarci sui **doveri dell'organo di controllo** nell'ambito della **composizione negoziata**.

Il D. Lgs. n. 14/2019 è imperniato sulla necessità di porre l'**attenzione nella prevenzione e nel monitoraggio** dell'andamento aziendale.

A tal fine, come noto, sono previsti degli obblighi per gli amministratori al fine di **istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** che possa assumere le iniziative idonee per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

L'importanza dell'adeguato assetto

Assonime evidenzia come l'adeguatezza degli assetti è da valutare sotto **due profili**: la **capacità di intercettare preventivamente le situazioni di difficoltà** rilevanti e la **proporzionalità degli assetti stessi alle caratteristiche dell'impresa**.

All'interno della configurazione di un adeguato assetto, conta anche la previsione di un idoneo flusso informativo verso il collegio sindacale.

Al riguardo, parte della circolare è dedicata all'esame dei profili di responsabilità degli amministratori per l'istituzione di assetti non adeguati e l'adozione di misure non efficaci.

Le responsabilità di amministratori e sindaci

Possono essere causa di responsabilità sia la **mancata istituzione dell'assetto** o l'istituzione di **assetti non adeguati**, sia l'attivazione **in ritardo** di **misure** di reazione alle situazioni di pre-crisi o crisi, sia l'adozione di misure non efficaci.

Principali deputati alla vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento degli assetti e in capo ai **sindaci**, che sono legittimati a richiedere l'**apertura della liquidazione giudiziale** nelle ipotesi di insolvenza conclamata.

La vigilanza dei sindaci si è quindi spostata da un controllo ex post dell'attività, a uno di natura preventiva e collaborativa, fino alla valutazione della coerenza degli assetti con gli scopi da perseguire.

In base all'articolo 25 octies del D. Lgs. n. 14/2019, l'**organo di controllo ha l'obbligo di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l'istanza di accesso alla composizione negoziata**.

Assonime afferma che tale segnalazione ha funzione *"propulsiva"* e si colloca nell'ambito del dovere di vigilanza sulle condotte degli amministratori di cui all'articolo 2403 codice civile con conseguente facoltà

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

di ricorrere allo strumento della denuncia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione (articolo 20409 codice civile)

Anche la **tempestività della segnalazione** va **valutata sotto il profilo della responsabilità dei sindaci**.

L'**omessa o ritardata attivazione** può senz'altro essere considerata una condotta idonea a causare la **responsabilità solidale dei sindaci** di cui all'articolo 2407 codice civile, ed è altrettanto rilevante considerare come la sola segnalazione possa avere effetti di esenzione da responsabilità.

Il lavoro del sindaco diventa insomma via via sempre più delicato, e l'assunzione dell'incarico deve quindi essere valutata adeguatamente per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli.

NdR: Potrebbe interessarti anche...

Nuovo Codice Crisi d'impresa e responsabilità degli amministratori: le azioni di rivalsa dei creditori

Codice crisi e insolvenza: albo degli incaricati, organi di controllo e responsabilità degli amministratori

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 28 novembre 2022

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D